

SPIGA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato in data 7 ottobre 2020

SOMMARIO

1. Definizioni.....	4
2. Premesse.....	5
2.1. Attività	5
2.2. Corporate governance.....	6
2.3. Sistema di controllo interno.....	6
3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	7
3.1. Principi generali.....	7
3.2. Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi.....	7
3.3. Sistema sanzionatorio	18
3.4. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	19
3.5. Reati nella forma tentata	20
3.6. Reati commessi all'estero	20
4. Il Modello di Spiga	21
4.1. Adozione e aggiornamenti	21
4.2. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione e aggiornamento del Modello 21	
4.3. I Destinatari del Modello.....	21
4.4. Costruzione e conseguente aggiornamento del Modello	22
4.5. La mappa delle attività “sensibili”	24
4.6. Struttura del Modello di Spiga	30
5. L'Organismo di Vigilanza di Spiga	31
5.1. Composizione e nomina.....	31
5.2. Requisiti dei membri dell'O.d.V.	32
5.3. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	32

5.4.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	34
5.5.	Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	34
5.6.	Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo	35
5.7.	Whistleblowing - Tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, comma 2-bis del Decreto).....	38
6.	Formazione e informazione	39
6.1.	Disposizioni generali	39
6.2.	Informativa ai Terzi Destinatari	39
7.	Sistema disciplinare e sanzionatorio	39
7.1.	Profili generali.....	39
7.2.	Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	40
7.3.	Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo	41
7.4.	Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	42

1. Definizioni

1.1. Nel presente Modello Organizzativo, ai seguenti termini in lettera maiuscola saranno attribuiti i significati qui di seguito specificati:

- (a) **Attività Sensibili:** le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati;
- (b) **CCNL:** il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Spiga;
- (c) **Codice Etico:** il codice etico adottato da Spiga, come eventualmente modificato o integrato in data successiva;
- (d) **Collaboratori e/o Consulenti:** i soggetti che intrattengono con Spiga rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale di carattere non subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano Spiga di fronte ai terzi;
- (e) **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- (f) **Dipendenti:** le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di Spiga¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con Spiga stessa;
- (g) **Ente:** persone giuridiche, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica;
- (h) **Fornitori:** coloro che forniscono beni o servizi a Spiga;
- (i) **Modello o Modello Organizzativo:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001;
- (j) **Organismo di Vigilanza, Organismo ovvero O.d.V.:** l’organismo di Spiga dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di segnalare le esigenze di aggiornamento all’Organo Amministrativo;
- (k) **Organo Amministrativo:** l’organo amministrativo di Spiga (amministratore unico, consiglio di amministrazione, ecc.);

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001.

- (l) **Pubblica Amministrazione, P.A. o Enti Pubblici:** la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- (m) **Reati:** i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (n) **Spiga** ovvero la **Società:** Spiga S.r.l., con sede legale in Tolmezzo (Udine), Via Paluzza n. 67, C.F. e P. IVA 01095850309.

2. Premesse

2.1. Attività

Spiga S.r.l., con sede legale in Tolmezzo (Udine), via Paluzza n. 67, C.F. e P. IVA 01095850309, è una società a responsabilità limitata che opera nel settore edile e delle infrastrutture.

2.2. In tale contesto, e ai sensi del proprio statuto sociale, Spiga svolge prevalentemente le seguenti attività:

- (a) noleggio autogru, costruzioni edili, civili e industriali in proprio o anche mediante appalti e subappalti a, ovvero da, altre imprese;
- (b) costruzione e restauro di edifici monumentali, religiosi e artistici, nonché opere connesse ed accessorie;
- (c) realizzazione di opere stradali, connesse gallerie, ponti e manufatti stradali di ogni specie;
- (d) realizzazione di opere idrauliche di ogni tipo, comprese fognature, acquedotti e relativi impianti, dighe, esecuzione di lavori di difesa e sistemazione fluviale, agraria, forestale e simili; esecuzione di lavori in terra e di contenimento, e delle relative opere murarie, comprese quelle in cemento armato; esecuzione di lavori di demolizione e sterri, pavimentazioni speciali, opere speciali in cemento armato;
- (e) acquisto, locazione, gestione e rivendita di immobili di qualsiasi genere, tipo e destinazione.

La Società può altresì estendere la propria attività al ramo della prefabbricazione e commercio di materiali semilavorati e prodotti finiti per l'edilizia e le opere di cui sopra, nonché la estrazione, lavorazione e commercio di materiali naturali, quali lapidei, inerti, sabbie, ghiaie e simili.

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in ditte o società costituite o da di futura costituzione, aventi scopi affini o connessi ai - o anche dissimili dai - propri.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a tale fine nonché, in via non prevalente e dunque accessoria e strumentale alla propria attività tipica, operazioni finanziarie e mobiliari, concessione di fidejussioni, avalli e cauzioni, prestazione di garanzie anche a favore di terzi e assunzione, solo a

scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

- 2.3.** Pertanto, la *mission* di Spiga è quella di porsi sul mercato italiano e internazionale quale azienda in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti con riferimento all'oggetto sociale come sopra specificato, con particolare esperienza nel settore della costruzione e manutenzione di strade.

2.4. Corporate governance

Spiga si caratterizza per una struttura del sistema di amministrazione articolata come segue:

- (a) assemblea dei soci, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo statuto sociale;
- (b) organo amministrativo, attualmente costituito da un amministratore unico, investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto sociale riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci e con la possibilità di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori generali; l'organo amministrativo è altresì investito della rappresentanza generale della Società;
- (c) revisore unico, al quale è affidato l'incarico di svolgere la revisione legale dei conti della Società.

2.5. Sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione di Spiga che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- (a) statuto sociale, che include le previsioni relative, tra l'altro, al governo societario, volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- (b) Codice Etico, costituito da un insieme di regole di comportamento a carattere generale che tutti i soggetti interni e esterni a Spiga, che abbiano direttamente o indirettamente una relazione con la stessa, dovranno rispettare, e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare di cui al presente Modello;
- (c) sistema costituito da procedure, regolamenti, istruzioni e prassi operative finalizzate a regolamentare taluni processi rilevanti nonché a fornire modalità operative e presidi di controllo per il corretto, efficace ed efficiente svolgimento delle attività aziendali.

3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

3.1. Principi generali

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli Enti in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i "**Soggetti Apicali**");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore "amministrativa", presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nell'ambito del quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella penale (individuale) dell'autore del reato stesso: tanto la persona fisica quanto l'Ente potranno pertanto essere sottoposti a giudizio penale.

3.2. Il "catalogo" dei reati e degli illeciti amministrativi

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) o illeciti amministrativi espressamente previsti dal legislatore nel Decreto. In particolare, sono rilevanti le fattispecie di cui al presente paragrafo.

(a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.).

(b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

(c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis*);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5, c.p.p.).
- (d) Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)
- Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, art. 314 c.p.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, art. 316 c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-*bis* c.p.);
 - abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, art. 323 c.p.)
 - traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).
- (d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

(e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

(f) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
 - formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- (g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqies* 2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
 - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).
- (h) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
- (i) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- (j) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- (k) Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 58/1998 - TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 58/1998 - TUF).
 - illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF):
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis*, D.Lgs. 58/1998 - TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 187-*ter*, D.Lgs. 58/1998 - TUF).

- (l) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- (m) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- (n) Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)
- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, L. 633/1941);
 - tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
 - tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941);
 - responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 633/1941);
 - responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).
- (o) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- (p) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a] e b] e commi 3, 5 e 6);
- bonifica dei siti (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del D.L. 136/2013, n. 136, convertito in L. 6/2014, è stato introdotto nel testo del D.Lgs. 152/2006, il nuovo art. 256-*bis* rubricato “*Combustione illecita dei rifiuti*” che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall’art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 “*Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica*”, si tratta di:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall'art. 3, comma 6, della L. 549/1993 *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*, si tratta di:

- inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

(q) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

(r) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

(s) Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

(t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 5 – L. 39/2019; art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001)

- frode in competizioni sportive (L. 401/1989, art. 1);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (L. 401/1989, art. 4).

(u) Reati tributari (D.Lgs. 74/2000; art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sull'I.V.A. per importo non inferiore a dieci milioni di euro, art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sull'IVA per importo non inferiore a dieci milioni di euro, art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sull'IVA per importo non inferiore a dieci milioni di euro, art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

(v) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. n. 43/1973).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

3.3. Sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, (iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (a) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive si concretizzano nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi, ovvero nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del

prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

3.4. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che l'Ente non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli, e segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello di organizzazione, gestione e controllo e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo di vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza in ordine al modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3.5. Reati nella forma tentata

L'articolo 26 del Decreto prevede che nel caso di reato tentato sia le sanzioni pecuniarie - quanto al relativo importo - sia quelle interdittive - quanto al periodo della relativa validità - siano soggette a riduzione da un terzo alla metà.

Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. commette un tentativo colui che *"compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [ma] l'azione non si compie o l'evento non si verifica"*.

Infine, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto l'ente *"non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

3.6. Reati commessi all'estero

In via di premessa, giova richiamare il dettato dell'art. 6, secondo comma c.p. secondo cui un *"reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto *"gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"*.

Quanto sopra a condizione che:

- ricorrano i presupposti per l'irrogazione nei confronti dell'ente delle sanzioni previste dal Decreto per i reati commessi nel territorio italiano, come descritti anche nella presente Parte Generale; e
- ricorrano i casi e le condizioni di cui agli artt. 7 (Reati commessi all'estero),⁸ (Delitto politico commesso all'estero), 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) ovvero 10 (Delitto comune dello straniero all'estero) c.p.

Il comma 2 del Decreto prevede infine che *"nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo"*.

4. Il Modello di Spiga

4.1. Adozione e aggiornamenti

Spiga ha adottato la prima versione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico.

Le modifiche e le integrazioni al Modello sono apportate dall'Organo Amministrativo, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo assumerà deliberazioni circa l'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

4.2. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione e aggiornamento del Modello

Con l'adozione del Modello e il suo successivo aggiornamento, Spiga si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto di Spiga, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili a Spiga;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza da Spiga, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire a Spiga di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine di Spiga.

4.3. I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento dovranno essere osservati dai seguenti soggetti (i "**Destinatari**"):

- dall'amministratore unico (ovvero dal consiglio di amministrazione, ove applicabile) e del revisore unico (nonché da eventuali ulteriori organi di controllo, se nominati) di Spiga;
- dai Dipendenti di Spiga, inclusi i dirigenti ove vi siano dipendenti con tale inquadramento nell'organigramma aziendale;
- dai clienti di Spiga, ossia da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscano dei servizi erogati da Spiga nell'ambito della propria attività;
- dai rappresentanti delle altre società del gruppo del quale Spiga fa parte che si trovino a concludere operazioni o comunque a relazionarsi con Spiga stessa:

- dai Consulenti, dai Collaboratori, dai fornitori dagli eventuali *partner* commerciali, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto; nonché
- da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

4.4. Costruzione e conseguente aggiornamento del Modello

Al fine di adeguarsi al dettato normativo previsto dal Decreto, è stata effettuata un'approfondita analisi finalizzata all'aggiornamento del Modello Organizzativo di Spiga.

In particolare, il profilo metodologico sottostante l'elaborazione del Modello organizzativo può essere così sintetizzato:

- *Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale;*
- *Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili;*
- *Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti;*
- *Fase IV: definizione di standard di comportamento e di controllo;*
- *Fase V: predisposizione del Modello Organizzativo.*

Di seguito sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

(a) Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale

Nella Fase I si è proceduto ad analizzare i più rilevanti documenti aziendali. Tale documentazione è stata esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività societaria, nonché di effettuare una preliminare identificazione delle funzioni responsabili dei singoli processi aziendali.

(b) Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, di "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*" e di "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In questo contesto, è stata effettuata un'analisi dettagliata delle singole attività ed aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte della Società, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività sensibili ovvero con le

risorse aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Il *risk assessment*, pertanto, ha permesso di individuare e valutare le aree di rischio previste dal D.Lgs. 231/2001, inclusi i rischi connessi ai collaboratori esterni ed alle terze parti in genere nonché illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa.

La mappatura in questione, è stata oggetto di analisi da parte di Spiga prima dell'approvazione del presente Modello e, come tale, è inclusa nella documentazione allegata al Modello stesso (si veda il successivo paragrafo 4.5). Ciascuna scheda include, in particolare:

- unità organizzativa potenzialmente coinvolta;
- attività sensibile;
- occasione di commissione di fattispecie di reato;
- fattispecie di reato;
- modalità di commissione delle fattispecie di reato in questione;
- descrizione rischio.

(c) Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ogni processo/attività sensibile individuati sono stati rilevati e preliminarmente valutati gli strumenti di controllo nonché gli elementi di *compliance* esistenti rispetto ai rischi/reato potenziali.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi a riferimento i seguenti presidi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti.

(d) Fase IV: definizione di standard di comportamento e di controllo

In seguito, si è proceduto a definire *standard* di comportamento e di controllo per ciascuna attività.

Gli *standard* di comportamento e di controllo sono stati sottoposti, per opportuna valutazione ed approvazione, all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio e rappresentano le modalità più idonee a governare i profili di rischio precedentemente individuati.

(e) Fase V: predisposizione del Modello Organizzativo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto il Modello Organizzativo di Spiga, articolato in tutte le sue componenti e regole di

funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto e personalizzato alla realtà aziendale.

In questa fase Spiga ha provveduto, tra l'altro, a:

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- identificare i soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del Modello (ossia, l'O.d.V.) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- adottare il Codice Etico;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

4.5. La mappa delle attività “sensibili”

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività “sensibili” di Spiga, tenendo conto dell'attuale operatività della stessa e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- richiesta e conseguimento di finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico, inclusa l'Unione Europea,
- utilizzo dei suddetti fondi, qualora gli stessi siano vincolati, in tutto o in parte, a specifiche finalità;
- esecuzione degli appalti e delle opere;
- esecuzione dei contratti di pubbliche forniture;
- gestione di comunicazioni e/o adempimenti e/o rapporti con una qualsiasi Pubblica Amministrazione e/o con qualsiasi altro ente pubblico competente;
- ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di una qualsiasi amministrazione pubblica competente;
- gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi finanziari; gestione risorse finanziarie e della cassa;
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni eventualmente erogate in favore di enti pubblici o società partecipate da enti pubblici;
- partecipazione a gare di appalto privato o, comunque, negoziazione o stipula di contratti (di appalto, di fornitura o di qualsivoglia altra natura

funzionale all'attività che costituisce il *core business* della Società) con clienti;

- partecipazione a gare di appalto, pubblico o privato, in cordata con altre società o enti;
- partecipazioni a gare d'appalto pubbliche;
- affidamento di incarichi professionali e approvvigionamento di beni e di servizi;
- gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- gestione degli investimenti;
- gestione affari societari e, in particolare, gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale;
- gestione di rapporti con i fornitori, in relazione ad acquisti di beni e servizi;
- gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze;
- gestione delle attività che implicino (i) l'utilizzo, da parte della Società, di proprietà intellettuale di terzi (marchi, nomi commerciali e simili) e (ii) l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno o dei relativi diritti all'utilizzo;
- gestione delle funzioni amministrazione e contabilità;
- ricezione fatture e documenti validi a fini fiscali;
- emissione fatture e documenti validi a fini fiscali;
- gestione delle attività connesse con la salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione delle attività connesse con la tutela dell'ambiente.

Con specifico riferimento ai reati connessi con la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono state individuati come rilevanti le seguenti attività sensibili:

- gestione degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e sostanze utilizzati;
- ottenimento di licenze, permessi, certificazioni, autorizzazioni obbligatorie di legge presso i competenti uffici pubblici in relazione ad immobili, impianti, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, sostanze utilizzati e alle attività svolte;
- acquisizione o redazione di documentazioni, valutazioni e certificazioni obbligatorie di legge in relazione ad immobili, impianti, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, sostanze utilizzati e alle attività svolte;

- attività di valutazione dei rischi, identificazione delle misure preventive, protettive e delle corrette prassi di lavoro;
- gestione degli immobili, delle strutture e degli ambienti esterni, incluse le attività di monitoraggio, di pulizia e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione degli impianti, incluse le attività di monitoraggio, di verifica periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione delle macchine, incluse le attività di monitoraggio, di verifica periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione delle A.T.I.;
- gestione del monitoraggio, anche tramite analisi di laboratorio su ambienti di lavoro, reflui e rifiuti;
- gestione delle apparecchiature di monitoraggio e tarature;
- gestione dei collaudi e delle nuove installazioni;
- gestione dei mezzi di trasporto, incluse le attività di monitoraggio, di revisione periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione dei quantitativi delle scorte di sostanze pericolose;
- gestione dello stoccaggio delle sostanze pericolose;
- gestione dei mezzi di prevenzione e di protezione in caso di incendio e di situazioni di emergenza, incluse le attività di monitoraggio, di verifica periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli stessi;
- gestione delle emergenze, degli incidenti e delle non conformità;
- gestione delle comunicazioni con gli enti esterni e di soccorso;
- gestione dei sopralluoghi degli enti di vigilanza;
- gestione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di trattamento dell'aria;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti, in particolare quelli speciali e/o pericolosi originati dalle attività;
- gestione degli scarichi di acque reflue;
- gestione dei suoli su cui si opera;
- gestione dell'acquisto di beni e servizi;
- gestione degli acquisti di mezzi di trasporto, macchine e attrezzature da lavoro;
- gestione dei rapporti con i fornitori;

- selezione del personale;
- gestione delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con i sindacati e le associazioni di categoria;
- gestione della sorveglianza sanitaria;
- gestione delle prescrizioni/limitazioni risultanti dalle idoneità sanitarie;
- attività di informazione addestramento e formazione dei lavoratori e dei collaboratori;
- gestione della manualistica di macchine ed attrezzature e delle schede di sicurezza dei prodotti;
- gestione delle presenze dei lavoratori, con riferimento alle malattie e agli infortuni e con riferimento alla prestazione e rendicontazione del servizio;
- gestione degli infortuni e delle malattie professionali;
- gestione dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, e degli indumenti da lavoro;
- identificazione di ruoli e responsabilità;
- gestione delle nomine e dei mansionari;
- gestione della partecipazione delle maestranze e della comunicazione interna;
- gestione delle bacheche aziendali e della documentazione informativa;
- gestione dei servizi accessori ai lavoratori quali spogliatoi, servizi igienici, mense, e relative attrezzature;
- gestione degli orari, della rilevazione presenze e delle pause di lavoro;
- gestione degli spostamenti dei lavoratori;
- gestione degli *audit*;
- gestione del monitoraggio;
- attività periodiche di verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- attività di preventivazione;
- gestione delle attività produttive in azienda e presso i clienti;
- gestione delle attività di pulizia e riassetto dei luoghi di lavoro;
- gestione dei servizi assunti in convenzione o appalto o accreditamento con enti pubblici o privati;
- gestione dei rapporti con la committenza o la clientela e relativo coordinamento;

- gestione delle attività strumentali ai servizi assunti in convenzione o appalto o accreditamento con enti pubblici o privati;
- gestione degli appalti e dei subappalti;
- gestione delle risorse tecnologiche;
- gestione della documentazione della sicurezza;
- gestione delle verifiche e dei controlli obbligatori per legge;
- gestione delle operazioni straordinarie, quali acquisizioni, fusioni e simili;
- gestione delle trasferte, anche all'estero;
- gestione dei cantieri temporanei e mobili;
- gestione del processo di selezione e assunzione dei consulenti esterni, selezione dei formatori;
- processo di riesame della direzione e piani di miglioramento;
- gestione del provvedimento disciplinare;
- gestione degli adempimenti normativi e contrattuali.

Con specifico riferimento ai reati ambientali, sono state individuati come rilevanti le seguenti attività sensibili:

- gestione degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e sostanze utilizzati;
- ottenimento di licenze, permessi, certificazioni, autorizzazioni obbligatorie di legge presso i competenti uffici pubblici in relazione ad immobili, impianti, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, sostanze utilizzati e alle attività svolte;
- acquisizione o redazione di documentazioni, valutazioni e certificazioni obbligatorie di legge in relazione ad immobili, impianti, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, sostanze utilizzati e alle attività svolte;
- attività di valutazione dei rischi e identificazione delle corrette prassi di lavoro;
- gestione degli immobili, delle strutture e degli ambienti esterni, incluse le attività di monitoraggio, di pulizia e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione degli impianti, incluse le attività di monitoraggio, di verifica periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione delle macchine, incluse le attività di monitoraggio, di verifica periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione del monitoraggio, anche tramite analisi di laboratorio su ambienti di lavoro, reflui e rifiuti;

- gestione delle apparecchiature di monitoraggio e tarature;
- gestione dei collaudi e delle nuove installazioni;
- gestione dei mezzi di trasporto, incluse le attività di monitoraggio, di revisione periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- gestione dei quantitativi delle scorte di sostanze pericolose;
- gestione dello stoccaggio delle sostanze pericolose;
- gestione delle emergenze, degli incidenti e delle non conformità;
- gestione dei mezzi di prevenzione e di protezione in caso di incendio e di situazioni di emergenza, incluse le attività di monitoraggio, di verifica periodica e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli stessi;
- gestione delle comunicazioni con gli enti esterni e di soccorso;
- gestione dei sopralluoghi degli enti di vigilanza;
- gestione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di trattamento dell'aria;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti, in particolare quelli speciali e/o pericolosi originati dalle attività;
- gestione degli scarichi di acque reflue;
- gestione dei suoli su cui si opera;
- gestione dell'acquisto di beni e servizi;
- gestione delle risorse umane;
- attività di informazione addestramento e formazione dei lavoratori e dei collaboratori;
- gestione della manualistica di macchine ed attrezzature e delle schede di sicurezza dei prodotti;
- identificazione di ruoli e responsabilità;
- gestione delle nomine e dei mansionari;
- gestione della partecipazione delle maestranze e della comunicazione interna;
- gestione delle bacheche aziendali e della documentazione informativa;
- gestione degli spostamenti dei lavoratori;
- gestione degli *audit*;
- gestione del monitoraggio;

- attività periodiche di verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- attività di preventivazione;
- gestione delle attività produttive in azienda e presso i clienti;
- gestione delle attività di pulizia e riassetto dei luoghi di lavoro;
- gestione dei servizi assunti in convenzione o appalto o accreditamento con enti pubblici o privati;
- gestione dei rapporti con la committenza o la clientela e relativo coordinamento;
- gestione delle attività strumentali ai servizi assunti in convenzione o appalto o accreditamento con enti pubblici o privati;
- gestione degli appalti e dei subappalti;
- gestione delle risorse tecnologiche;
- gestione della documentazione ambientale;
- gestione delle verifiche e dei controlli obbligatori per legge;
- gestione delle acquisizioni, fusioni, incorporazioni societarie;
- gestione delle trasferte, anche all'estero;
- gestione dei cantieri temporanei e mobili;
- gestione del processo di selezione e assunzione dei consulenti esterni, selezione dei formatori;
- processo di riesame della direzione e piani di miglioramento;
- gestione del provvedimento disciplinare;
- gestione degli adempimenti normativi e contrattuali.

4.6. Struttura del Modello di Spiga

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che include tra l'altro, l'elenco dei reati presupposto ai sensi del Decreto e il sistema sanzionatorio, e delle seguenti Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- Parte speciale A - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
- Parte speciale B - Delitti di criminalità organizzata

- Parte speciale C - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Parte speciale D - Reati societari
- Parte speciale E - Delitti contro la personalità individuale
- Parte speciale F - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Parte speciale G - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Parte speciale H - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
- Parte speciale I - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Parte speciale L - Reati ambientali
- Parte speciale M - Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte speciale N - Reati tributari

5. L'Organismo di Vigilanza di Spiga

5.1. Composizione e nomina

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e tenuto conto delle caratteristiche della struttura organizzativa, Spiga ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso ad un Organismo di Vigilanza, che potrà avere composizione monocratica o collegiale secondo quanto di volta in volta determinato dall'Organo Amministrativo, con la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di individuare un esponente aziendale quale referente dell'organismo stesso (e invitato permanente alle relative riunioni). Il numero dei componenti l'Organismo di Vigilanza e la loro identificazione è rimessa all'Organo Amministrativo.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'O.d.V. in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono, altresì, quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina e al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chia-

rimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui curriculum vitae sarà messo a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato per un periodo di tre anni, e i membri saranno rinnovabili nella carica senza limitazioni.

5.2. Requisiti dei membri dell'O.d.V.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia;

il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice di Spiga con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa;

l'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari";

- professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali;
- continuità d'azione: l'O.d.V. svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale;
- onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

5.3. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ha espressamente stabilito talune cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'O.d.V. Non possono dunque essere eletti a tale carica:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (1) a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;

- (2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (3) a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - (4) per un qualunque delitto non colposo, a pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - (5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, così come riformulato del D.Lgs. 61/2002;
 - (6) per un reato che implichi e abbia implicato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - (7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere decisa dall'Organo Amministrativo e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- (a) siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (7) delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (b) allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- (i) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da (1) a (7) che precedono circa le condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (ii) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da (1) a (7) circa le condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (iii) applicazione di una misura cautelare personale;
- (iv) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile.

La retribuzione dell'Organismo è determinata dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

5.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei relativi compiti, l'Organo Amministrativo attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati può avvalersi di tutte le funzioni aziendali e svolge attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti in Spiga;
- segnalazione all'Organo Amministrativo degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate.

5.5. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Amministrativo e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di

eventuali criticità attraverso una linea di *reporting* a cadenza annuale, nei confronti dall'Organo Amministrativo e del collegio sindacale (se nominato), attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con lo stesso; del pari, all'O.d.V. è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni dall'Organo Amministrativo stesso.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo o dal collegio sindacale (se nominato) di Spiga per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

5.6. Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo

L'O.d.V. è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi in relazione al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'O.d.V.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, anche informatico, in conformità alle applicabili disposizioni in materia di *privacy*.

I flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. si articolano in (i) segnalazioni e (ii) informative.

(i) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza di Spiga ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di

propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni, qualora indirizzate all’Organismo di Vigilanza di Spiga, potranno essere effettuate sia a mezzo posta sia via email, ai recapiti che saranno comunicati dall’O.d.V. dopo la relativa nomina, fermo restando che di tali recapiti dovrà essere data adeguata pubblicità all’interno dell’organizzazione aziendale.

L’Organismo di Vigilanza valuta e approfondisce tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell’ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul sistema disciplinare e sanzionatorio.

L’Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Spiga o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

(ii) Informative

L’Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

I Destinatari del presente Modello, nello svolgimento della propria attività, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti dalle Parti Speciali del Modello.

Inoltre, all’Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti Spiga;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni a Spiga, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato di Spiga come di volta in volta eventualmente aggiornato.

In caso di informazioni o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'O.d.V.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e ai recapiti precedentemente indicati.

È responsabilità di Spiga, sentito il parere l'Organismo di Vigilanza, predisporre un'apposita procedura per la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo stesso in relazione alle Parti Speciali del Modello.

A titolo di esempio, oltre a quanto definito precedentemente, dovrà essere inviato all'Organismo quanto segue:

- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello;
- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

5.7. *Whistleblowing* - Tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, comma 2-bis del Decreto)

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis del Decreto, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel precedente paragrafo 5.6, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

È fatto divieto a Spiga, e agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo, è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6. Formazione e informazione

6.1. Disposizioni generali

Spiga intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano nell'ambito della sua attività.

Sessioni formative saranno organizzate periodicamente da Spiga, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

6.2. Informativa ai Terzi Destinatari

Spiga impone la conoscenza e l'osservanza del Modello, incluso il Codice Etico, tra i c.d. "**Terzi Destinatari**", ossia consulenti, collaboratori, fornitori, grossisti, *partner* commerciali e ulteriori soggetti esterni all'organigramma di Spiga stessa ma che si trovino ad operare con, o per conto di, essa.

La diffusione del Modello è effettuata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale ovvero, ove possibile, con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico. La diffusione del Modello, incluso il Codice Etico, potrà essere realizzata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione della presente Parte Generale del Modello, nonché del Codice Etico, sul sito internet di Spiga (www.impresaspiga.it).

Ove possibile, Spiga provvederà a inserire, nei contratti con i Terzi Destinatari con i quali si troverà ad operare, apposite clausole che prevedano la presa d'atto della esistenza del Modello e del Codice Etico ed eventualmente, in caso di inosservanza dei principi *ivi* stabiliti, la risoluzione di tali contratti.

7. Sistema disciplinare e sanzionatorio

7.1. Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'O.d.V. della violazione del Modello da parte di un Dipendente, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL. Tale procedura di accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della

gravità del comportamento, della eventuale recidiva, nonché della mancanza o del grado della colpa.

Spiga, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti, provvede quindi a irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

7.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate da Spiga sono considerati illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo o rimprovero inflitto verbalmente: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori del Dipendente interessato;
- censura o biasimo inflitto per iscritto: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerato di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello;

la stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta) senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate da Spiga con riferimento al Decreto, al Modello o al Codice Etico, o in ordine a tematiche a essi relative;

la multa non potrà superare l'importo di quattro ore di retribuzione; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione globale porta essere disposta fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni e si applicherà per le violazioni considerate di maggior rilievo;

- licenziamento per motivi disciplinari: si applica in caso di adozione da parte del Dipendente di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda il rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, di tale rapporto; tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:
 - redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
 - omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
 - violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
 - violazione delle misure indicate nel Modello o delle misure previste nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi della legge n. 179/2017;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di condotte illecite che si rivelino infondate;
 - adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi della legge n. 179/2017.

7.3. Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo

Nei confronti dell'organo amministrativo che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'assemblea dei soci prontamente informata dall'O.d.V., può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate dalla violazione in questione:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile e spettanti agli amministratori;

- revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe e/o procure conferite a uno o più amministratori.

L'assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte dell'organo di controllo, l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo, mediante relazione scritta. L'organo amministrativo, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'assemblea dei soci, inoltrando preventivamente ai soci la propria relazione a tale riguardo. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'assemblea dei soci.

7.4. Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Terzi Destinatari è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle eventuali clausole contrattuali inserite nei relativi contratti ovvero sulla base di quanto previsto dalle norme di volta in volta applicabili, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 de codice civile, fatto salvo, ove applicabile, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito da Spiga a causa di tali condotte.

*** ** ***